



CITTÀ DI GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

**“Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” Obiettivo
Convergenza 2007-2013”**

**DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA
DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI GROTTAGLIE
“LIBERTA’ E SICUREZZA”**

Prot. N. 646
del 08/01/2013

RISPOSTA A CHIARIMENTO PERVENUTO IL 07/01/2012

N. 1

Riscontro la mail pervenuta a questo ufficio e si precisa quanto di seguito:

Occorre partire dal comma 10 dell’art. 49 del d.lgs. 163/2006 il quale espressamente ci dice che:

“Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.”

Appare possibile che un’impresa non autorizzata secondo il D.M. n. 314/1992 possa avvalersi di un’impresa autorizzata purché i lavori siano eseguiti in subappalto dall’impresa ausiliaria.

Non possibile invece che un’impresa non autorizzata ai sensi del D.M. o con autorizzazione di grado non adeguato rispetto a quanto richiesto dalla lex di gara, pur avvalendosi dell’autorizzazione di altra impresa, esegua direttamente i lavori o le opere impiantistiche.

La conferma di tale orientamento, viene fuori dalla lettura delle norme infatti, l’allegato 13 del D.M. n. 314/1992 all’art. 1 co. 2 ci dice che:

“L’autorizzazione non è cedibile a terzi senza l’assenso dell’organo che ha rilasciato l’atto. Ciò vale anche in caso di subentro nella titolarità dell’impresa.”

Ancora si legge nei primi 3 commi dell’art. 3 del D.M. predetto che:

“L’installazione, il collaudo, l’allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali, (omissis)... debbono essere eseguiti dal gestore del servizio pubblico o da imprese autorizzate ai sensi dell’art. 4, in conformità alle norme CEI, alle norme per la sicurezza degli impianti ed alle altre norme vigenti in materia.”



CITTÀ DI GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

Ultimata l'installazione, debbono essere effettuate le prove atte a verificare la funzionalità dell'impianto secondo la capacità ed il tipo dell'impianto stesso e le eventuali prescrizioni fornite dal costruttore delle apparecchiatura.

L'impresa autorizzata che ha provveduto alle operazioni di installazione e di collaudo deve consegnare all'abbonato, all'atto dell'allacciamento dell'impianto alla rete pubblica, il progetto dell'impianto stesso sottoscritto da un progettista iscritto all'albo professionale, nonché una dichiarazione conforme (omissis)... , nella quale: sia attestata la conformità dell'impianto e della sua installazione alla normativa in vigore; siano descritti la marca, il tipo, il numero degli elementi costitutivi dell'impianto stesso ed il numero di omologazione delle apparecchiatura collegate; sia dichiarato l'esito positivo del collaudo.”.

Ciò stante, dal combinato disposto delle norme innanzi richiamate si può ritenere che il ricorso all'istituto dell'avvalimento sia ammissibile e che l'impresa ausiliaria deve assumere il ruolo di subappaltatore per i lavori e le opere di impiantistica per i requisiti prestati.

Relativamente alla previsione del disciplinare concernente la previsione del requisito per il raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario di concorrenti o di gruppo europeo di interesse economico. L'Autorità evidenzia riferendosi anche a posizioni Giurisprudenziali (Cons. di Stato n. 9577 del 29/12/2010) che l'art. 49 del Codice fa un richiamo espresso al “raggruppamento” nell'ambito di coloro che possono utilizzare l'avvalimento. Precisa quindi che la norma va interpretata, coerentemente con la ratio dell'istituto diretta a favorire la più ampia partecipazione delle imprese alle gare, nel senso che il raggruppamento, inteso non quale soggetto unitario, ma quale unione di soggetti distinti, possa soddisfare i requisiti di capacità richiesti avvalendosi di più imprese ausiliarie rispetto a tutte le imprese che lo compongono.

Le stesse disposizioni normative comunitarie (direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE) prevedono in capo agli operatori economici la facoltà di ricorrere all'avvalimento a prescindere dalla natura giuridica dei legami con l'ausiliaria ed aggiungono che, alle medesime condizioni, un gruppo di imprese può far valere le capacità dei partecipanti al gruppo o anche di altri soggetti, senza limitazioni (art. 54, par. 5, direttiva 2004/17/CE, art. 47, par. 3 e art. 48, par. 4, direttiva 2004/17/CE).

Resta ferma la considerazione che il disciplinare ha richiesto che tutti i componenti del raggruppamento posseggano il requisito, ciò in quanto è stata prevista nella stesura della documentazione di gara, un'unica prestazione da eseguirsi, pertanto la sola ipotesi di raggruppamento possibile è quella dell'RTI orizzontale.

Alla luce di quanto innanzi si ritiene opportuno garantire l'avvalimento ai componenti del raggruppamento per il requisito di cui all'art. 2.4 punto 3 del Disciplinare.

Grottaglie, 8 gennaio 2013

Il Resp. Servizi Informatici

(Dr. Giovanni De Giorgio)